



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 22/09/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 08/01/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/02/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.307,00 a titolo di commissioni finanziarie e accessorie non maturate e di premio assicurativo non goduto, nonché il ristoro delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente che alcun costo è stato sostenuto dal cliente a titolo di premio assicurativo, come si evince dall'art. 8 delle condizioni contrattuali; rileva l'indicazione dettagliata, nel contratto e nel modulo SECCI, delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento.

Afferma la non rimborsabilità della commissione percepita dall'agente, avente natura chiaramente *up front*, trattandosi di un costo remunerativo dell'attività di "consulenza e preistruttoria del prestito" (produce la fattura) e fa presente l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli interessi compensativi per l'estinzione anticipata e della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

erogazione (€ 871,97); precisa di aver utilizzato il criterio *pro rata temporis* per la restituzione degli oneri soggetti a maturazione.

Fa rilevare il rimborso, in data 11/03/2019, della somma di € 341,00 quale retrocessione di una quota trattenuta in data successiva a quella di estinzione anticipata.

Sostiene la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019 (richiama sul punto Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19 che ha escluso la natura *self executing* della direttiva n. 2008/48, precisando come la normativa italiana di attuazione abbia precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili).

Afferma poi l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali, non documentate, non essendo necessario il conferimento di mandato ad un difensore per il procedimento dinanzi all'ABF e tenuto conto della natura seriale della materia oggetto di ricorso.

Chiede pertanto al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza *Lexitor* dell'11/09/2019, secondo cui l'art.16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso*



metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

In via preliminare, il Collegio rileva che, conformemente a quanto eccepito dall’intermediario, il ricorrente non ha sostenuto costi a titolo di premi assicurativi, per cui nessun rimborso sarà dovuto per tale voce di costo.

La domanda restitutoria, peraltro, interpretata sulla base degli importi indicati nella richiesta, non ha ad oggetto gli oneri assicurativi, ma le commissioni di istruttoria, le commissioni per l’attività di erogazione e la commissione dell’intermediario del credito, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione del finanziamento.

In proposito, risulta agli atti che hanno carattere *up front* e devono essere rimborsate in proporzione agli interessi tanto le commissioni di istruttoria, quanto quelle riconosciute all’intermediario (un agente in attività finanziaria) per l’attività prestata limitatamente alla fase anteriore al perfezionamento del finanziamento. Hanno al contrario natura *recurring*, in quanto remunerano attività che si protraggono per tutta la durata del prestito, le commissioni riconosciute alla convenuta per l’attività post erogazione.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già effettuati di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento		▶ 120	
rate scadute		▶ 49	
rate residue		71	
TAN		▶ 5,25%	

  

		% restituzioni	
		- in proporzione lineare 59,17%	
		- in proporzione alla quota 37,63%	

  

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 982,08	€ 581,06	€ 369,52	○	€ 369,52
○	commissioni banca (recurring)	€ 1.473,12	€ 871,60	€ 554,28	○	€ 871,97
○	commissioni intermediario (up front)	€ 1.227,60	€ 726,33	€ 461,90	○	€ 461,90
○					○	
○					○	
○	rimborso conteggio estintivo					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 831,05
interessi legali					no	

Non può essere accolta la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 831,05.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI